

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al giudizio di appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26. Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Emanuele Catanaia, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Misilmeri (PA) il 18.11.1973, con studio legale in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381, C.F.: CTNMNL73S18F246M, Partita IVA: 04913710820, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avv. Emanuele Catania, cui affidare l'assistenza legale per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo;

Art. 2) Il valore della causa è compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 20.189,85, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe

professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle

predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Emanuele Catania

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2873 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

GRIMALDI ALBERTO (C.F. GRMLRT73H26G273L), con il patrocinio dell'avv. RIZZO MARCELLO e SANSONE SALVATORE (SNSSVT64S06G273Z) VIA MAZZINI N.7 90018 TERMINI IMERESE; con elezione di domicilio in C/O AVV. SANSONE VIA MAZZINI 7 TERMINI IMERESE, presso il difensore avv. RIZZO MARCELLO

parte attrice

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-INAIL-(C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. LA VALLE LUIGI e con elezione di domicilio in VIALE DEL FANTE, 58/D PALERMO, presso il difensore avv. LA VALLE LUIGI

parte attrice

contro

COMUNE DI MISILMERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CATANIA EMANUELE e dell'avv. LIBRIZZI PAOLA (LBRPLA77P46G273Z) C/O AVV. PANZARELLA AMBROGIO - VIA MARIA DEGLI ANGELI 104



MONTEMAGGIORE BELSITO; con elezione di domicilio in CORSO VITT.
EMANUELE N. 381/A MISILMERI presso il difensore avv. CATANIA
EMANUELE

parte convenuta

e nei confronti di

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 09549901008),
con il patrocinio dell'avv. GIAMMANCO DANIELA e, con elezione di
domicilio in VIA PIRRONE 33 BAGHERIA, presso il difensore avv.
GIAMMANCO DANIELA

parte terza chiamata

ASP DI PALERMO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GIARDINA
GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA PINDEMONTI,88 90100
PALERMO, presso il difensore avv. GIARDINA GIUSEPPE

parte terza chiamata

OGGETTO: lesione personale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 ottobre del 2018 le parti
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti
difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 21 ottobre del 2014,
GRIMALDI Alberto conveniva in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona
del Sindaco *pro-tempore*, esponendo:

- che, in data 01 marzo del 2012, verso le ore 11:30 circa, lo stesso, dipendente di



Poste italiane S.p.a ed applicato presso il CSD di Misilmeri come portalettere, mentre percorreva, durante l'orario di servizio con il motociclo aziendale C.da Mistretta, al fine di consegnare la corrispondenza, veniva, improvvisamente, aggredito da un branco di cani randagi, posizionati sul margine della strada di campagna all'altezza del numero civico 13, nonché, da un ulteriore cane randagio che, sbucando improvvisamente da un cespuglio, impattava con violenza contro il motociclo in marcia, facendolo cadere dallo stesso;

- che, dopo la caduta, i cani randagi si davano alla fuga spaventati anche dal sopraggiungere di un'autovettura, condotta dal sig. Stefano Lucchese, e dal suono insistente del suo clacson;

-che, nel cadere, egli subiva un fronte trauma all'arto inferiore destro, con sospetta frattura della gamba destra, e, nell'immediato, veniva soccorso dal sig. Stefano Lucchese, venendo trasportato, con l'arrivo dell'autambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale "Buccheri La Ferla" di Palermo dove gli veniva diagnosticato "*frattura pluriframmentaria epifisi prossimale tibia destra*", per essere, poi, sottoposto, in data 05 marzo del 2012, ad intervento chirurgico-ortopedico di "*riduzione e osteosintesi con placca anatomica*" all'esito del quale veniva espressa una prognosi di giorni 80 (cfr: relazione di dimissione del 14 marzo del 2012 – cartella clinica n. 228 del 2012), aumentata poi fino a giorni 210 (cfr: relazione di dimissione del 24/04/2012-cartella clinica n. 363 del 2012; relazione di dimissione del 18/05/2012 –cartella clinica n. 447/2012; certificato del 08/06/2012 del dott. De Luca-Specialista in ortopedia e traumatologia; certificato del 01/08/2012 della casa di cura Latteri Srl);

-che, per di più, durante il periodo di degenza e di ricovero, eseguiva rieducazione globale e selettiva dell'arto inferiore destro e che, poi, in data



04.10.2012, veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico consistente nella *“rimozione mezzi sintesi e ginocchio dx”*;

-che, nonostante la messa in mora del Comune convenuto e della relativa compagnia assicuratrice, questi ultimi non provvedevano a risarcirlo dei danni subiti.

L'attore, dunque, allegava la responsabilità del Comune di Termini Imerese, ex art. 2043 c.c., per aver omesso e trascurato di effettuare il controllo e la vigilanza sul fenomeno del randagismo, non ponendo in essere tutti gli atti necessari a rimuovere i possibili pericoli derivanti dalla presenza di cani randagi sul territorio.

Esso, quindi, chiedeva la condanna dell'ente locale convenuto al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti da accertarsi nel corso del presente giudizio anche a mezzo di apposita consulenza tecnica di ufficio ed in ogni caso ammontanti all'importo di euro 190.045,00 per il danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica da esso subita, oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo, euro 22.080,00 per il danno biologico temporaneo ed euro 559,50 per tutte le spese mediche da esso sostenute, come documentate in atti.

Costitutosi con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Comune di Misilmeri eccepiva:

- che non era stata fornita prova del fatto che l'incidente occorso all'attore fosse stato provocato da un cane randagio;
- che, anzi, nella scheda medica di bordo del servizio 118, alla voce *“dinamica dell'incidente”*, sottoscritta dai primi soccorritori, si leggeva testualmente *“caduta accidentale dallo scooter portalettere PT”*;

ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial# 17f79c3e45c3c0b7e5925a69f51a - Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 12d348

Firmato Da: DI BERNARDI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial# 17f79c3e45c3c0b7e5925a69f51a - Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 12d348



-che le segnalazioni, in atti, effettuate al comune convenuto circa la presenza di cani randagi, erano tutte successive all'occorso in oggetto e come tali irrilevanti;

-che il decreto dell'assessore alla sanità del 13 dicembre del 2007, contenente le linee guida per il controllo del randagismo, stabiliva la competenza delle aziende USL degli adempimenti relativi al settore dell'igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione ed il controllo del randagismo; tal che era configurabile una responsabilità se non esclusiva, quanto meno concorrente dell'azienda sanitaria, in ipotesi di pregiudizi cagionati da animali randagi;

-che l'evento in questione era stato denunciato all'INAIL come infortunio sul lavoro, a seguito del quale tale ente aveva riconosciuto un periodo di inabilità assoluta pari a giorni 286, una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari al 13%, liquidando, per la prima, un'indennità pari ad euro 19.248,05, e, per la seconda, un indennizzo in capitale per danno biologico pari ad euro 15.177,15; tal che l'attore avrebbe avuto diritto ad essere ristorato del solo danno differenziale.

Alla luce di quanto sopra considerato, l'ente locale convenuto, previa richiesta di chiamata in causa della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.P.A., al fine di essere tenuto indenne dagli eventuali danni riconosciuti all'attore, nonché, previa richiesta di valutazione dell'opportunità che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli articoli 102, 103 e 107 c.p.c., ove ritenuto necessario ai fini del decidere, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite ovvero, in ogni caso, la condanna della compagnia assicuratrice, chiamata nel presente giudizio, al pagamento all'attore di tutte le somme ad esso dovute o al



rimborso delle somme eventualmente addebitate al comune convenuto a favore di quest'ultimo.

Si costituiva l'ARISCOM, Compagnia di assicurazioni S.p.a., la quale, in via preliminare, sollevava l'inammissibilità della richiesta di manleva avanzata da parte del comune di Misilmeri nei confronti della medesima per essere l'evento in questione privo del requisito dell'accidentalità necessario al fine di rendere operante la copertura assicurativa, in quanto riconducibile alla mera condotta omissiva posta in essere dal comune convenuto ovvero al comportamento doloso di quest'ultimo il quale non aveva approntato le garanzie necessarie al contenimento del fenomeno del randagismo.

Sollevava, inoltre, il difetto di contraddittorio nei confronti dell'ASL, responsabile dei danni cagionati da cani randagi, nonché, chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.

Al presente fascicolo veniva riunito quello recante il numero R.G. 2873 del 2014, nel quale l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL agiva nei confronti del comune di Misilmeri rappresentando di avere corrisposto al sig. GRIMALDI la somma di euro 37.111,08, indennizzandolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, e riconoscendogli un periodo di inabilità assoluta al lavoro di giorni 289, ovvero dal giorno dell'infortunio sino al 15.12.2012, erogandogli l'importo di euro 19.248,05, nonché, un danno biologico del 14%, con corresponsione dell'importo pari ad euro 17.770,80.

Alla luce di quanto sopra, facendo valere il proprio diritto di surroga anche relativamente alle somme da esso corrisposte a titolo di danno biologico, chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità del comune di



Misilmeri per i fatti già sopra rappresentati, che quest'ultimo venisse condannato a pagargli la somma di euro 37.111,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, versata al danneggiato.

Si costituiva, in quel giudizio, il comune di Misilmeri il quale, previa richiesta di chiamata di terzo ARISCOM Compagnia di Assicurazioni s.p.a., nonché, del terzo ASP, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri riguardi stante l'assenza di una sua responsabilità per i fatti di causa ed, in subordine, che venisse riconosciuta la sua responsabilità limitatamente, tuttavia, a quanto di propria competenza, con riparto, dunque, delle relative responsabilità in capo allo stesso ed all'ASP chiamata in giudizio.

Si costituiva l'Azienda sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo la quale, in primo luogo, sollevava l'inammissibilità della propria chiamata operata nel secondo giudizio, riguardante solo il diritto di surroga avanzato dall'ente INAIL, e non in quello portante, recante il numero R.G. 2873 del 2014, in assenza, dunque, in quest'ultimo giudizio (ed anche in sede stragiudiziale), di una pretesa risarcitoria, nei propri riguardi, da parte del sig. GRIMALDI. Nel merito, inoltre, sulla base della normativa vigente, escludeva la propria responsabilità per i fatti di causa.

Istruiti i giudizi riuniti con l'assunzione delle prove orali ritenute rilevanti, nonché, con la disposizione di consulenza medica di ufficio, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito di cui all'articolo 190 c.p.c.

Tanto premesso, si ritiene provato il fatto storico allegato dall'attore secondo la prospettazione fornita in atto di citazione alla luce della deposizione del teste LUCCHESI Stefano il quale ha dichiarato: *"si ho assistito al sinistro oggetto di causa.*



Si è verificato in una strada che da Ficarazzi porta a Villabate. E' una strada di campagna che a me hanno indicato in occasione di un incidente nella via principale di Ficarazzi. Ricordo che all'incirca erano le 11:30..... io mi trovavo sulla mia autovettura che percorrevo la suddetta strada e ad un certo punto ho notato un motorino delle poste che era inseguito da un branco di cani, potevano essere 5, 6, non ricordo bene. Contemporaneamente ho visto un altro cane che sbucava dalla campagna verso la strada e andava ad impattare sulla ruota anteriore del motorino. A quel punto il fattorino è caduto ed io mi sono avvicinato suonando il clacson in modo tale da allontanare i cani. I cani erano di grossa taglia e secondo me erano randagi, avevano il pelo corto. Secondo me non avevano collare. I cani erano in movimento, correvano e io mi sono soffermato sul ragazzo che cadeva.....quando io sono arrivato già i cani inseguivano il motorino e poi un altro cane è sbucato dalla campagna”.

Il successivo teste escusso, tale COMITO Domenico, ha, poi, dichiarato:
“Quando è accaduto il sinistro, io ero responsabile del Centro di Distribuzione che comprendeva una decina di comuni e Misilmeri faceva capo a questi comuni. Io ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dell'attore prima che avvenisse il sinistro. Siccome il collega non era solito lamentarsi, a quel punto, ho capito che c'era veramente un problema. E' chiaro che facendo questo lavoro di portalettere si attraversano anche zone di campagna. A quel punto mi sono recato al comando di polizia municipale dove c'era un'impiegata alla quale ho fatto richiesta di presentare denuncia relativa alla presenza di cani randagi nella zona interessata. La prima volta mi hanno detto che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta in presenza del comandante ed a quel punto sono andato via. Sono poi tornato ed il comandante non c'era. Alla fine non ho fatto denuncia in quanto il comandante non c'era e la stessa impiegata me lo ha sconsigliato stante la mancanza del servizio per catturare i cani randagi. A quel punto ho fatto una denuncia ai carabinieri. Dopo i carabinieri, sono tornato al comune e ho fatto la segnalazione questa volta tramite l'ufficio protocollo. Non ricordo però quando ho fatto tale



segnalazione se l'incidente era avvenuto o meno. Ricordo che dai carabinieri mi sono recato all'incirca una ventina di giorni prima dell'incidente. Io ho consegnato la denuncia al comandante dei carabinieri il quale non l'ha protocollata. Non ricordo il nome del comandante dei carabinieri".

Alla luce delle summenzionate deposizioni testimoniali, oltre alla ricostruzione del fatto così come descritta in atto di citazione, deve quindi ritenersi raggiunta la prova della natura "vagante" o "randagia" del cane/cani che ha/hanno aggredito all'improvviso parte attrice, avendo il primo teste riferito sia sulle condizioni in cui versavano i cani in questione, sia sul fatto che si trattava di un gruppo di cani che si aggiravano in branco, come era consueto in quella zona, e come, secondo la testimonianza resa dal secondo teste, era stato, prima del sinistro, ad esso (sig. COMITO Domenico) più volte segnalato dallo stesso attore, il quale, in quanto svolgente l'attività di portalettere, era costretto ad attraversare anche zone di campagna.

A fronte dei rilievi sollevati dal Comune di Misilmeri nella comparsa conclusionale, la natura randagia dei cani che hanno aggredito l'attore è desumibile, in via presuntiva, dunque, proprio dal fatto che tali cani (all'incirca cinque o sei) si muovevano in branco, nonché, dalla circostanza che, dalla descrizione degli stessi fornita dal teste escusso (cfr: *i cani erano di grossa taglia e secondo me erano randagi, avevano il pelo corto. Secondo me non avevano il collare?*), per quanto fondata su una impressione fugace avuta in quel momento da quest'ultimo -stante anche la velocità dello svolgimento dei fatti- non sono desumibili elementi tali da far escludere la natura "randagia" di questi ultimi ma anzi idonei, in aggiunta al fatto che i cani si muovevano liberamente in branco, al riconoscimento quanto meno della loro natura di cani "vaganti".



Il teste COMITO ha, inoltre, dichiarato di essersi recato più volte al comando di polizia municipale per segnalare la presenza di cani randagi in quella zona, senza, tuttavia, alcun esito positivo, stante la mancanza o l'indisponibilità degli impiegati di tale reparto, e di essere riuscito ad operare la predetta segnalazione solo tramite l'ufficio protocollo e, comunque, dopo quella fatta ai carabinieri all'incirca venti giorni prima del verificarsi del sinistro, ovvero dopo l'esito infruttuoso della prima segnalazione da esso effettuata al comune di Misilmeri (come da lettere di segnalazione, successive all'accaduto, versate in atti). Il che dimostra la circostanza che l'impiegato postale COMITO Domenico si sia attivato, al fine di effettuare la dovuta segnalazione, prima dell'accaduto (ovvero prima di quella effettuata ai carabinieri in epoca antecedente al sinistro) e che, tuttavia, il comune non abbia considerato, nell'immediatezza, la gravità di quanto da esso, in quell'occasione, rappresentato. Circostanza quest'ultima che, per altro, appare confermata dalla mail in atti del 16 marzo del 2012, con allegate le comunicazioni effettuate agli organi competenti sul fenomeno del randagismo, nella quale il sig. COMITO ha rappresentato di essersi recato, anche prima dell'infortunio, presso la polizia municipale di Misilmeri al fine di segnalare il fenomeno del randagismo che tuttavia "declinava ad altri organi la responsabilità della materia".

Va, poi, considerato che, nella lettera del 16 marzo del 2012, il responsabile del servizio postale COMITO Domenico ha rappresentato che il rischio della presenza di cani randagi in quella zona era stato ad esso confermato anche dalla signora India Anna Rita, subentrata in sostituzione dell'attore; ragione per la quale, con missiva del 19 marzo del 2012, è stata data comunicazione al comune di Misilmeri, da parte di Poste italiane, dell'intervenuta sospensione dell'attività



di consegna delle lettere nelle contrade Mistretta, Piano Ferrera e Feotto Cannita, con possibilità per l'utenza interessata di operare il ritiro della posta direttamente presso l'ufficio postale.

Tal che la natura "vagante" o "randagia" dei predetti cani appare potersi confermare anche alla luce della segnalazione, inerente alla presenza di cani randagi in quella zona, effettuata, dal sig. COMITO, prima del sinistro, nonché, da quelle successive, supportate, tra l'altro, da una nuova segnalazione del fenomeno del randagismo operata dall' impiegato postale subentrato all'attore con le stesse mansioni di quest'ultimo e tenuto, pertanto, allo svolgimento dell'attività di portalettere nello stesso ambito circoscrizionale in cui si trovava ad operare il sig. GRIMALDI Alberto.

A questo punto, in diritto, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha recentemente puntualizzato che *"la pubblica amministrazione, in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.....atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo- è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza"* (Cass. Civ., Sez. III, 12.02.2015 n. 2741).

Già in epoca precedente, i giudici di legittimità avevano affermato che *"Ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, e delle leggi regionali in tema di prevenzione del randagismo...il Comune è titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") ed è pertanto tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, ad assumere i provvedimenti necessari ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle*



persone nel territorio di competenza. Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni provocati alle persone da cani randagi su strade comunali, in base al principio per cui la p.a. è responsabile per i danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale" (Cass. Civ. Sez. III, 23.08.2011 n. 17528).

Ed ancora, *"A norma della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui comuni grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità"* (Cass. Civ., Sez. III, 28.04.2010 n. 10190).

L'art. 4 della Legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo (Legge n. 281 del 1991) attribuisce espressamente ai comuni il compito di provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per cani.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Sicilia va rilevato che l'art. 14 della Legge Regionale Sicilia n. 15 del 2000 attribuisce ai Comuni, singoli o associati (direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale previste dal successivo art. 19) il compito di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi ed al loro successivo affidamento a rifugi sanitari pubblici o convenzionati.

Ebbene, a fronte di quanto stabilito da tali specifiche disposizioni, il Comune di



Misilmeri, non ha allegato circostanze utili a far ritenere assente una responsabilità a proprio carico per quanto accaduto; essendo piuttosto emerso un comportamento omissivo di quest'ultimo-considerato che la zona in questione è molto battuta da cani randagi che camminano anche in branco- nello svolgimento delle attività volte ad impedire la presenza di un cane vagante o randagio in una zona ricadente nel proprio territorio di competenza, così come, invece, disposto dalle previsioni legislative regionali. Né, ai fini dell'esclusione della responsabilità del comune convenuto, può, in qualche misura, rilevare il fatto che la strada in cui si è verificato il sinistro sia una strada secondaria, nella specie contrada, in ragione, appunto, delle dichiarazioni rese dal teste COMITO Domenico sulle segnalazioni da esso effettuate anche prima del sinistro.

Per altro sulle modalità di svolgimento del sinistro per cui è causa, l'esperto nominato ha, tra le altre cose evidenziato, nella propria relazione peritale, che *"la lesione si è verificata per impatto diretto, probabilmente al suolo, da caduta del mezzo che guidava"* e che *"anche per quanto riguarda il nesso di causa, non abbiamo motivi di dubbio tra l'evento traumatico e gli esiti riscontrati e documentati"*.

Avendo lo stesso, dunque, accertato la compatibilità della ricostruzione attorea con le lesioni da quest'ultimo riportate.

Ragione per la quale, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, e dell'assenza di prova, da parte dei convenuti, che i fatti si siano svolti secondo modalità differenti, la versione fornita dall'attore va ritenuta dotata di un elevato grado di plausibilità.

Va, inoltre, precisato che se è vero che il certificato medico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal



pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, è anche vero, tuttavia, che esso non fa piena prova della corrispondenza tra le dichiarazioni in esso riportate ed il reale svolgimento dei fatti ovvero della veridicità di tali dichiarazioni o dell'esattezza delle stesse; con la conseguenza che il reale svolgimento dei fatti di causa può essere provato, dal soggetto che ha reso tali dichiarazioni (anche sinteticamente, nell'immediatezza dei fatti, ed in circostanze di scarsa lucidità ed attenzione) con ogni mezzo di prova consentito.

In sede di interrogatorio formale, l'attore, ha, poi negato di essere caduto accidentalmente o a causa della sua condotta di guida, nessun valore confessorio dunque potendosi dare alle dichiarazioni da esso, in quella sede, rese, non trattandosi, a riguardo, di dichiarazioni in senso a sé sfavorevole e favorevole alle controparti.

L'attore, inoltre, ha affermato la veridicità delle dichiarazioni da esso rese nel questionario di denuncia dell'infortunio all'INAIL, ma ciò non è sufficiente, ad avviso di chi scrive, stante la genericità del capitolo formulato in sede di interrogatorio formale (non facente specifico riferimento alla parte relativa alla presenza o meno di testimoni sul luogo del sinistro), ad attribuire un contenuto confessorio alle superiori dichiarazioni in ordine alla circostanza specifica dell'assenza di testi al momento dell'accaduto.

Si ritiene, per altro, che le dichiarazioni contenute nel questionario siano sottoposte al prudente apprezzamento del giudice, da valutarsi unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, potendo le stesse essere ricollegabili anche ad un mero errore nel quale, nella compilazione, potrebbe essere incorso il denunciante. Ciò anche in ragione del fatto che, invece, alla compagnia assicuratrice è stata rappresentata la presenza del testimone sul luogo del sinistro



(si veda corrispondenza in atti tra l'attore e la predetta assicurazione), e che non vi è neppure motivo di dubitare sull'attendibilità del teste escusso "non parente ed indifferente" il quale, per altro, non è stato neppure elevato a sospetto da nessuna delle parti resistenti.

Per quanto, poi, concerne la chiamata in causa dell'ASL, operata dal comune di Misilmeri, ai fini del riconoscimento quanto meno di una concorrente responsabilità di quest'ultima nel rispetto delle reciproche competenze, va, a riguardo, rammentato che la Corte di Cassazione, a conferma del pregresso orientamento, ha affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente al Comune, o all'ente, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può, infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza del 18 maggio 2017, n. 12495).

Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della



popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo "numerico" della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.

Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre, inoltre, analizzare la normativa regionale, caso per caso.

Laddove - come avviene per la Regione Sicilia, alla stregua delle previsioni normative sopra richiamate - il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture sia attribuito esclusivamente ai comuni, mentre alla ASL siano attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali) deve escludersi una responsabilità della ASL e affermarsi solo quella del comune, per i danni causati dai cani randagi alla popolazione.

Ne deriva, pertanto, che va riconosciuta l'esclusiva responsabilità del comune convenuto con conseguente rigetto della domanda da quest'ultimo estesa nei confronti dell'ente ASL.

Passando, adesso alla quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica e la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, all'evento dedotto, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 21%, nonché, un periodo di ITA nella misura riconosciuta dall'INAIL, e spese mediche documentate repute congrue nella misura di euro 560,00.



L'accertamento sopra indicato si considera, inoltre, correttamente effettuato tenuto conto del fatto che, come chiarito dall'esperto, la valutazione delle lesioni multiple alla stessa articolazione non viene effettuata attraverso una sommatoria meramente aritmetica, quanto piuttosto con valutazione a scalare. Riguardo, poi, agli esiti di frattura tibiale, anche in questo caso, deve trovare applicazione il criterio della somma a scalare *“senza il quale si avrebbe il paradosso che una articolazione lesionata e danneggiata, come il ginocchio, ma ancora esistente, sommando le varie valutazioni, raggiungerebbe valori superiori alla amputazione della gamba”*.

Va, altresì, più in particolare, evidenziato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, il danneggiato ha avuto riconosciuto un periodo di inabilità assoluta dal giorno dell'infortunio sino al 15.12.2012, per la quale ha ricevuto la somma di €. 19.248,05, come comunicato all'assicurato con provvedimento del 21.12.2012 (cfr: allegato n. 6 della produzione dell'INAIL). Nella ctu si specifica, inoltre, che l'inabilità temporanea assoluta coprirebbe il periodo che va dal 02.03.2012 al riconoscimento del danno biologico definitivo avvenuto in data 10 gennaio del 2013.

Risulta, inoltre, che l'INAIL abbia liquidato al lavoratore infortunato la somma di euro 17.770,80, avendo riconosciuto al GRIMALDI un danno biologico pari al 14%, nonché, la somma di euro 92,23 a titolo di spese per accertamenti sostenuti dall'infortunato.

Da quanto rilevato, pertanto, deriva che il danneggiato avrà diritto ad ottenere il c.d danno differenziale; ed invero *il lavoratore che abbia subito danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, ed abbia per questo ottenuto la costituzione di una rendita vitalizia in suo favore da parte dell'Inail, conserva la legittimazione ad agire nei confronti del responsabile del danno per ottenere l'eventuale residuo risarcimento, qualora il danno sofferto*



sia stato coperto solo in parte dalla prestazione assicurativa Inail, mentre l'istituto può esercitare l'azione di surroga nei confronti del responsabile del danno per la quota corrispondente all'indennizzo corrisposto" (Cass. civ. n. 15022/2005).

Ciò posto, fermo restando che il danno biologico temporaneo va considerato nella misura di giorni 289 (essendosi il ctu comunque riportato alla valutazione fatta dall'INAIL che ha riconosciuto, più esattamente, un periodo di invalidità temporanea dal giorno dell'infortunio sino al 15.12.2012 e non quella, invece, di poco differente riportata dall'esperto nominato), occorre provvedere alla liquidazione del cosiddetto danno differenziale.

Stessa cosa va fatta per quanto riguarda il danno biologico permanente, avendo, come anticipato, l'INAIL riconosciuto lesioni permanenti nella misura del 14% e l'esperto, incaricato nel presente giudizio, lesioni permanenti nella misura, invece, del 21%.

Nella liquidazione del danno, inoltre, non può prescindersi da un preliminare riferimento ai principi espressi in materia dalla recente sentenza della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972, la quale, nell'affrontare il problema della liquidazione del danno non patrimoniale, ha affermato che il "risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre".

È, pertanto, sempre necessario prendere in considerazione tutte le ripercussioni negative anche non economiche risentite dalla vittima che andranno valutate alla luce di una lettura unitaria della nozione di danno non patrimoniale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.

Ed infatti, "il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto



parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”.

Pertanto sarà “compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.

I giudici di legittimità hanno proseguito affermando che “dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

In altri termini la Corte ha avvertito l'esigenza di chiarire che il danno non patrimoniale è un *unicum*, al cui interno i pregiudizi in vario modo denominati – biologico, morale, da perdita del rapporto parentale – hanno solo una valenza descrittiva di un pregiudizio complesso che va risarcito integralmente, senza nessuna lacuna ma neppure senza alcuna duplicazione.

Il danno biologico, in tale ricostruzione, include quali voci o sotto-voci anche il danno estetico, alla vita di relazione, alla sessualità e soprattutto la componente relazionale del pregiudizio di tipo esistenziale.

Ed, infatti, i “pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica” rappresentano soltanto voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico e dovranno quindi necessariamente essere ricondotte sotto questa qualificazione.

Su tali presupposti il Giudice è chiamato ad operare la massima personalizzazione possibile della liquidazione del danno biologico con



l'adeguamento alle circostanze del caso concreto.

In ragione della peculiarità del bene leso che rende impossibile il risarcimento in forma specifica o per equivalente, imponendo il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), questo giudice ritiene, poi, di dover prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Sempre in tema di quantificazione del danno, l'orientamento recente del Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla caduta.

Orbene, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2018, il danno complessivo non patrimoniale è pari ad euro 106.522,00 secondo la tabella di seguito indicata:

Calcolo Danno Non Patrimoniale

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018

Età del danneggiato alla data del sinistro	38 anni
Percentuale di invalidità permanente	21%
Punto base danno non patrimoniale	€ 4.569,12



Punto base I.T.T.	€ 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale	289
Danno risarcibile	€ 78.200,00
Invalidità temporanea totale	€28.322,00
Altre spese	€ 0,00
TOTALE GENERALE:	€ 106.522,00

Nessuna personalizzazione, inoltre, va operata sulla somma sopra liquidata, essendo escluso, in mancanza di allegazioni specifiche sulle condizioni di salute della parte danneggiata, un automatismo tra l'entità delle lesioni riportate da quest'ultima ed un aumento del danno a titolo di personalizzazione. Ora, al fine di una corretta quantificazione del danno differenziale ed anche al fine di procedere ad un esatto calcolo degli interessi e della rivalutazione sugli importi riconosciuti, è necessario devalutare al tempo dell'illecito sia la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale sia l'importo versato dall'INAIL all'attore. Ed invero, "la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla



liquidazione definitiva” (cfr: Cassazione civile 2017 n. 9950). Ne deriva dunque che, effettuando le sopra indicate operazioni, a parte attrice spetta una somma pari ad euro 64.081,53 a titolo di danno biologico permanente (il capitale devalutato alla data del sinistro è pari ad euro 75.192,31, l’acconto devalutato al tempo del sinistro è pari ad euro 17.087,31, la differenza tra gli importi devalutati è pari ad euro 58.105,00, gli interessi calcolati sull’intero capitale dalla data dell’illecito al pagamento dell’intero acconto-15 marzo del 2014- sono pari ad euro 3.665,86, e la somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente per il periodo che va dal pagamento sino alla liquidazione definitiva, è pari ad euro 60.415,67 -di cui € 1090,46 per interessi- per un totale di euro 64.081,53, comprensivo degli interessi sopra calcolati di euro 3.665,86).

Sono, altresì, dovuti gli interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo. Per quanto, poi, concerne il danno biologico temporaneo differenziale, lo stesso, in applicazione dei criteri sopra enunciati, va quantificato nella misura di euro 10.399,6 (ed invero, l’importo calcolato sulla base delle tabelle di Milano è pari ad euro 28.322,00 il quale devalutato alla data del sinistro è pari ad euro 27.232,69; l’importo liquidato dall’INAIL, pari ad euro 19.24805, devalutato alla data del sinistro è pari ad euro 18.507,74; la differenza tra questi due importi è pari ad euro 8724,95; gli interessi calcolati sul credito totale devalutato sino alla data del pagamento sono pari ad euro 1.327,68 e la somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente per il periodo che va dal pagamento sino alla liquidazione definitiva, è pari ad € 9.071,92 -di cui € 163,75 per interessi- alla quale vanno sommati gli interessi sopra calcolati per un totale di euro 10.399,6).

Per quanto, poi, concerne le spese mediche sostenute dall’attore, si rileva che è stato ritenuto congruo dal ctu nominato l’importo di euro 560,00. Considerato, inoltre,



che dall'INAIL, a titolo di spese mediche, è stato già corrisposto l'importo di euro 92,23, anche in tale caso occorre calcolare il cosiddetto danno differenziale il quale risulta ammontare all'importo di euro 467,77 che, rivalutato sulla base dei criteri copra enunciati, è pari ad euro 493,93 (di cui euro 34,68 a titolo di interessi: il capitale devalutato alla data del sinistro è pari ad euro 538,48, l'acconto devalutato al tempo del sinistro è pari ad euro 88,68, la differenza tra gli importi devalutati è pari ad euro 449,8, gli interessi calcolati sull'intero capitale dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sono pari ad euro 26,25 e la somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente per il periodo che va dal pagamento sino alla liquidazione definitiva, è pari ad euro 467,68 -di cui € 8.43 per interessi- per un totale di euro 493,93). Ne deriva, pertanto, che il comune convenuto dovrà essere condannato nei riguardi dell'attore al pagamento degli importi sopra considerati a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale.

Occorre, adesso passare all'esame della domanda di manleva, spiegata dal comune convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata nel presente giudizio la quale va più correttamente intesa come chiamata in garanzia di quest'ultima da parte del predetto convenuto al fine di essere tenuto indenne dagli aggravii economici a suo carico eventualmente previsti a titolo di risarcimento del danno.

Sul punto, si ritiene che l'eccezione di inammissibilità della superiore domanda, formulata da parte della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., vada disattesa. Ed invero, nel contratto di assicurazione in atti si legge che "*l'assicurazione è prestata al contraente comune di Misilmeri per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio compreso il rischio della committenza...*", tal che, trattandosi



quello della repressione del fenomeno del randagismo comunque di un servizio che, per legge, il comune è tenuto ad offrire alla comunità, l'evento in oggetto può ritenersi rientrante nella copertura assicurativa. Non colgono, inoltre, nel segno i rilievi effettuati dalla predetta compagnia assicuratrice sulla natura dolosa della condotta tenuta dal comune come tale elisiva del carattere dell'aleatorietà connotante il rischio assicurato. Ed invero, a parte il fatto che la condotta omissiva del comune può semmai qualificarsi come colposa e non dolosa (difettando nel caso di specie l'elemento intenzionale in capo al comune di arrecare danni, del tipo di quello analizzato, alla collettività), dal tenore del sopra richiamato contratto, non si evince la circostanza che l'assicurazione operi nel caso di eventi accidentali e, di contro, non in quelli riconducibili alla responsabilità dell'ente. Ciò, nello specifico, potendosi ricavare sia dall'assenza di una specifica disposizione in tal senso limitativa, sia dal tenore degli obblighi previsti a carico dell'assicurato, sia, ancora più in generale, dal fatto che, nell'ambito della garanzia per responsabilità civile verso terzi, è proprio l'imputabilità dell'evento al soggetto assicurato che fa sì che la garanzia possa ritenersi operante, laddove, invece, la mera accidentalità dell'evento, essendo idonea ad integrare il caso fortuito, potrebbe rilevare ai fini di una esclusione della responsabilità del soggetto assicurato e, dunque, della stessa operatività della garanzia. Ne deriva, pertanto, che, in accoglimento della superiore domanda, la condanna al risarcimento a favore dell'attore va disposta in solido tra il Comune di Misilmeri e l'assicurazione ARISCOM terza chiamata nel presente giudizio. Resta, adesso, da esaminare la domanda di rivalsa spiegata dall'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL. Ebbene, è necessario premettere, in via generale, che è ammissibile l'azione di rivalsa esercitata dall'I.N.A.I.L. la quale fa valere in diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei



confronti del convenuto, per le prestazioni previdenziali, che integrano la voce di "danno patrimoniale" connesso eziologicamente al verificarsi del sinistro nel quale è rimasto coinvolto GRIMALDI Alberto. Per quanto concerne, poi, il cosiddetto danno non patrimoniale, deve, inoltre, precisarsi a riguardo, che il panorama normativo è mutato e mentre in passato l'Istituto poteva vantare ragioni di credito in via di rivalsa solo per il danno "patrimoniale" con esclusione di tutta l'area del danno non patrimoniale e, segnatamente del danno biologico, che rimanevano risarcibili solo nei confronti del soggetto danneggiato, il quadro risulta cambiato aliorquando anche la categoria del danno biologico è stata recepita nell'art. 13 del D.lgs 38/2000, diventando voce indennizzabile, ovviamente nei casi in cui coperta da garanzia assicurativa perché l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro. Sicché, una volta che anche il rischio della menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, come nel caso di incidente *in itinere* ossia durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro o da questo alla propria abitazione, ha formato oggetto di garanzia differenziata, è divenuto nuovamente operante il principio originario dell'indivisibilità del danno non patrimoniale.

D'altronde, la riparazione del pregiudizio costituisce funzione e al contempo limite del risarcimento, del ché la scomposizione dei titoli arrecherebbe un ingiustificato arricchimento al lavoratore infortunato, in dipendenza dell'evento lesivo. La rivalsa dell'I.N.A.I.L. rimane comunque contenuta entro il doppio limite quantitativo rappresentato dall'ammontare delle prestazioni erogate nonché dall'ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all'infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. Le componenti del danno che sono divenuti indennizzabili sono, dunque, il danno alla persona generalmente inteso, e il danno



patrimoniale. Rimane fuori dall'area della rivalsa, perché appunto non oggetto di indennizzo, tutta la sfera dei pregiudizi non patrimoniali, non direttamente connessi ed assorbiti dal danno biologico. Indi, la surrogazione non potrà valere per il segmento riparatorio riferibile al danno morale soggettivo, afferente alla sfera tipicamente emozionale, né per il danno esistenziale c.d. non biologico, laddove questo è risarcibile: siffatti pregiudizi rimangono oggetto di riparazione solo nei confronti del danneggiato.

Or dunque, tanto premesso, nella specie le voci di danno per le quali viene esercitato il diritto di surrogazione afferiscono al danno biologico temporaneo e permanente ed agli accertamenti medici specialistici. La cornice delineata impone di verificare in primo luogo l'effettiva connotazione di "infortunio sul lavoro" da riconoscersi al sinistro occorso a GRIMALDI Alberto; mentre per quanto concerne la dinamica del sinistro e la modulazione delle responsabilità ascrivibili ai soggetti in esso coinvolti si è già sopra statuito.

Ciò posto, passando ad esaminare il predetto profilo, risulta, dalla denuncia di infortunio in atti, sottoposta al vaglio dello stesso Istituto che ha poi, all'esito degli accertamenti di sua competenza, connotato il fatto come infortunio sul lavoro ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali, che l'incidente si verificò mentre il predetto danneggiato stava svolgendo la propria attività lavorativa di portalelettere durante l'orario di lavoro.

Da quanto rappresentato, dunque, non vi è dubbio che il sinistro in questione sia connotabile come infortunio sul lavoro.

Venendo adesso all'ammontare delle prestazioni erogate, va rilevato che l'INAIL a comprova delle indennità erogate, come sopra esaminato, ha prodotto idonea documentazione.



Del resto, è consolidato in giurisprudenza il principio che gli atti e le certificazioni dell'INAIL, in quanto provenienti da una Pubblica Amministrazione, sono assistiti da una presunzione di legittimità e ben può il Giudice porli a base del suo convincimento in ordine alle circostanze ivi affermate, poiché hanno piena efficacia in mancanza di specifica prova contraria (Cass.18.6.1973; Cass. 1.3.1974 n.566).

Ciò posto, per quanto concerne le somme corrisposte dall' INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, risulta dagli atti (doc. n. 6) che le stesse sono state corrisposte dal giorno dell'infortunio sino al sino al 15.12.2012, cioè per 289 giorni, per una complessiva somma di €. 19.248,05. La consulenza medica espletata ha confermato il superiore dato e da qui, pertanto, deriva, rientrando tale posta di danno tra quelle rimborsabili, il diritto dell'INAIL al recupero delle somme a tale titolo versate.

Venendo adesso al danno biologico permanente, va, inoltre, rilevato che l'indennizzo corrisposto dall'INAIL a tale titolo, previo riconoscimento di una percentuale pari al 14%, ammonta ad euro 17.770,80 e che, in sede di *ctu* predisposta nel presente giudizio, l'esperto nominato ha accertato un danno biologico permanente pari al 21%. Tal che, anche in tale caso, l'ente INAIL ha diritto al rimborso delle somme a tale titolo versate, ricomprese nel biologico permanente accertato in corso di giudizio.

Alle suddette somme si aggiungono altresì quelle rientranti nel cosiddetto danno patrimoniale, parimenti rimborsali, ed ammontanti alla cifra di euro 92,23.

Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto dell'INAIL al rimborso della somma complessiva di euro 37.111,08, oltre interessi al tasso legale, sulla



somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data dell'attestazione circa l'erogazione delle prestazioni.

Stante, inoltre, la domanda di garanzia proposta dal comune convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice anche per quanto concerne le somme da corrispondere all'INAIL, trattandosi queste ultime di somme sempre dovute per l'evento assicurato, si ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento e che, dunque, la condanna a favore dell'INAIL vada disposta in solido tra l'ente comunale e l'assicurazione chiamata.

Un breve cenno da ultimo va fatto in ordine alla richiesta del comune convenuto di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della suddetta espressione, a suo dire sconveniente ed offensiva, riportata nella comparsa conclusionale dell'assicurazione ARISCOM, avente il seguente tenore: *"non si manca di sottolineare come l'atteggiamento (anche processuale) assunto dall'Ente comunale ... appare sicuramente NON improntato ai principi di correttezza e lealtà"*, tenuto conto del fatto che per espressioni sconvenienti od offensive si intendono tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che abbiano superato il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, violando tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Ipotesi che non appare ricorrere nel caso di specie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base dell'importo liquidato) e dell'attività in concreto espletata dalle parti, secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014.



Segnatamente, tenuto conto del suddetto principio, il comune di Misilmeri, in solido con la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a. vanno condannate alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'attore GRIMALDI Alberto e nei confronti dell'INAIL.

Per quanto, poi, concerne le spese della terza chiamata ASP, stante che quest'ultima è stata chiamata nel presente giudizio dal comune convenuto, le spese di lite da essa sostenute restano a carico dello stesso.

Le spese della cru seguono parimenti il principio della soccombenza e vanno poste in solido tra il comune di Misilmeri e la compagnia assicuratrice ARISCOM.

PQM

Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- 2) CONDANNA il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in persona del direttore generale *pro-tempore*, in solido tra loro, al pagamento in favore di GRIMALDI Alberto della somma di euro 64.081,53, a titolo di risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, da esso subito per l'evento verificatosi in data 01 marzo del 2012, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione delle sentenza sino al soddisfo, nonché, della somma di euro 10.399,6, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione delle sentenza sino al soddisfo;



- 3) CONDANNA il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in persona del direttore generale *pro-tempore*, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore regionale per la Sicilia, legale rappresentante *pro-tempore*, della somma di euro 37.111,08, oltre interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data dell'attestazione circa l'erogazione delle prestazioni, ed interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 4) CONDANNA il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in persona del direttore generale *pro-tempore*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di GRIMALDI Alberto che vengono liquidate nella somma di euro 13.430,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) CONDANNA il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in persona del direttore generale *pro-tempore*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dell' Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del Direttore regionale per la Sicilia, legale rappresentante *pro-tempore*, che vengono liquidate nella misura di euro 3.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) CONDANNA il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale



rappresentante *pro tempore*, al pagamento a favore dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo, in persona del commissario e legale rappresentante *pro-tempore*, delle spese di lite che vengono liquidate nell'importo di euro 2800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- 7) PONE definitivamente a carico del Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in persona del direttore generale *pro-tempore*, le spese di cui, liquidate come da separato decreto, con diritto di parte attrice di ripetere dai convenuti quanto già eventualmente versato.

Così deciso in Termini Imerese in data 14 gennaio del 2019.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Come dott. Cutrona,

facendo seguito all'ultimo colloquio telefonico intercorso comunico che il preventivo da me inviato

è stato sostituito con il seguente, tenuto conto che le controparti non sono tre ma quattro.

Ad ogni buon conto ho applicato una maggiore riduzione finale del 7%, anziché del 5%.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Avv Emanuele Catania

In data 2019-02-14T12:32:16+0100, Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>
ha scritto:

Primo avv. Catania, facendo seguito a corrispondenza e contatti
pregressi, con la presente si chiede di inviare preventivo di spesa per
l'incarico legale da conferire alla S.V. volto ad appellare la sentenza
in oggetto segnata. Detto preventivo dovrà essere redatto ai minimi
tariffari (spese generali al 10%) ribassati di almeno il 5%. Attesa la
brevità dei tempi a disposizione si chiede di evadere la presente
richiesta stesso mezzo entro domani 15.02.2019. Si resta in tale attesa.
Distinti saluti. Il Responsabile dell'Area 1: Cutrona.

--

Avv. EMANUELE CATANIA
Studio Legale C.so Vittorio Emanuele, 381/A
90036 - Misilmeri (Pa) - Tel/fax 091.8722182 - cell. 3497809042
e-mail: emanuelecattania@tin.it

ALLEGATO PEC

affarilegalimisilmeri@pec.comune.misilmeri.pa.it

Spett.le **COMUNE DI MISILMERI**
Ufficio Affari Legali
Piazza Comitato 1860, 26
90036 - MISILMERI (PA)

**OGGETTO: COMUNE DI MISILMERI C/ GRIMALDI ALBERTO PIÙ ALTRI - TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE - SEZIONE CIVILE - G.I. DOTT.SSA DI BERNARDI LAURA - R.G. N. 2873/2014 -
SENTENZA N. 63/2019 DEPOSITATA IN DATA 18/01/2019 - NOTIFICATA IN DATA 21/01/2019 - VS.
RICHIESTA DI PREVENTIVO DEL 14/02/2019 PER COMPENSI E SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO -
- RISCONTRO.**

Egr. dott. Cutrona,

riscontro la Sua nota p.e.c. del 14/02/2019 inviando in allegato preventivo di spese e compensi relativi al giudizio di appello.

Nel caso di accettazione da parte dell'Ente Comunale, pregasi voler trasmettere con ogni sollecitudine la delibera di conferimento di incarico professionale, considerato che, come già comunicatovi a mezzo p.e.c. in data 21/01/2019, il termine per appellare, pari a giorni trenta dalla notificazione della sentenza, scade in data 20/02/2019.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Art. 1 - 111 D.M. 55/2014

Competenza: **Corte d' Appello**

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.418,00

Avv. EMANUELE CATANIA
Studio Legale C.so Vittorio Emanuele, 381/A
90036 - Misilmeri (Pa) - Tel/fax 091.8722182 - cell. 3497809042
e-mail: emanuelecatania@tin.it

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 910,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.884,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.430,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 7.642,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 90 % per assistenza contro più soggetti (N. 4) (art. 4, comma 2)	€ 6.877,80
<i>Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti</i>	<i>€ 14.519,80</i>

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 7.642,00
Totale variazioni in aumento	+ € 6.877,80
<i>Compenso totale</i>	<i>€ 14.519,80</i>
Spese generali (10% sul compenso totale)	€ 1.451,98
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 1.138,50
TOTALE	€ 17.110,28
TOTALE DECURTATO DEL 7%	€ 15.912,56

Oltre spese di notifica dell'atto di appello, allo stato non quantificabili.

Oltre IVA e CPA. come per legge.

A dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

Salva maggiore liquidazione contenuta in sentenza, e posta a carico delle controparti.

In attesa di urgente riscontro porgo distinti saluti.

Misilmeri, li 14/02/2019

Avv. Emanuele Catania